

Ora io vorrei domandare alla Commissione: nel caso in cui la persona chiamata non voglia presentarsi, che cosa farà? Qui non c'è sanzione penale, per conseguenza o la si debbe aggiungere, o cancellare il paragrafo.

Può presentarsi il seguente caso: immaginate, per esempio, che, dopo aver fatto la mia dichiarazione, io venga chiamato innanzi alla Commissione; io potrei benissimo dire: non permetto a nessuno di dubitare della veracità delle mie asserzioni, ho dichiarato ciò che possiedo, non ho cosa alcuna da comunicare alla Commissione. Ora, questa penserà forse a costringermi..

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**RICCIARDI...** col mandarmi a casa i carabinieri?

Dunque, o bisogna toglier via il paragrafo, o aggiungere una sanzione penale.

Quanto poi al paragrafo 4° io lo metto sulla coscienza della Commissione. Quel chiamare a deporre sulle condizioni pecuniarie di un terzo mi ha proprio l'aria di spingere la gente a fare la spia. Non credo sia questo un provvedimento molto morale. Del resto, ripeto, ne lascio tutta la responsabilità alla Commissione.

**CASTAGNOLA.** Quanto alla sanzione penale di cui rilevava il difetto l'onorevole Ricciardi io mi faccio ad osservare che sembra sia intenzione della Commissione di farla stabilire anche per regolamento, perchè si legge nell'articolo 35:

« Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge; » e poi, dopo alcuni capoversi, « ha facoltà di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento. »

Parmi assai chiaro che questa dizione, la quale è abbastanza lata, comprenda eziandio il caso di contravvenzione all'articolo 23, e che di più dia facoltà al potere esecutivo di stabilire delle ammende e penalità, nelle quali incorreranno coloro che, essendo chiamati, non vorranno comparire. Osservo poi che quanto alle persone contemplate al numero 2° credo che sia poco probabile il caso della non comparizione perchè si tratta precisamente di un invito a chi deve essere tassato, ed ha tutto l'interesse di comparire onde cercare coile prove che fornirà di far diminuire quella quota che potrà essere accollata a lui stesso; se non comparirà, egli incorrerà in un'ammenda assai forte, perchè potrà essere tassato di una quota che forse sarà superiore alle sue forze.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore.

**PASINI, relatore.** L'onorevole Castagnola ha risposto perfettamente anche per la Commissione.

**RICCIARDI.** Domando la parola per un chiarimento.

**PRESIDENTE.** Parli.

**RICCIARDI.** Io non vorrei lasciare questa facoltà di imporre le multe al potere esecutivo; ma vorrei invece che fosse determinato per legge. Perchè non aggiungere, per esempio, le seguenti parole? « Nel caso.... »

**PRESIDENTE.** Le faccio osservare che questo formerà oggetto della discussione dell'articolo 35.

**RICCIARDI.** Allora mi riservo di parlare sull'articolo 35.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 23, di cui ho già data lettura.

**DI SAN DONATO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Aveva pregato chiunque desiderava parlare, di farlo prima. Parli.

**DI SAN DONATO.** Domanderei alla Commissione se ha difficoltà alcuna di accettare questa variante.

Invece di « *Intimare al contribuente di comparire* » io vorrei: « *Invitare il contribuente a comparire.* »

**PRESIDENTE.** È questione di forma.

**DI SAN DONATO.** È questione di forma. Se fossi membro della Commissione, inviterei i contribuenti, anzi che intimar loro di comparire.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**PASINI, relatore.** Non accetta perchè l'invito non porta obbligo d'obbedienza; *intimazione* invece porta obbligo dell'obbedienza.

**PRESIDENTE.** Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

**DI SAN DONATO.** Domando scusa, è appoggiato. Sul numero delle persone presenti, quando se ne alzano dieci basta. (No! no!)

**PRESIDENTE.** Ce ne vogliono 15.

Pongo dunque ai voti l'articolo 23 di cui ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 24. La Commissione, tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti, procederà a deliberare sulla cifra di reddito effettivo che debbe essere attribuita ai singoli contribuenti, sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omessa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

« I redditi perpetui vengono valutati e censiti al loro valore integrale.

« I redditi dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili, vengono valutati e censiti, riducendoli, se ne sia il caso, alla ragione del 5 per cento.

« I redditi temporarii misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale. »

**MARESCOTTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** « I redditi temporarii dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), vengono valutati e censiti, riducendoli ai quattro ottavi.

« I redditi temporarii, nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo, nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai cinque ottavi. »

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli il signor ministro.